SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1733)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e VERNASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1986

Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio dell'attività artistico-professionale presso enti lirici e istituzioni di produzione musicale

ONOREVOLI SENATORI. — Da sempre e in tutte le nazioni l'insegnamento musicale è affidato nei conservatori di musica ai più valenti musicisti che svolgono attività artistico-professionale individuale (concertisti e solisti) e collettiva (in complessi musicali da camera, orchestre lirico-sinfoniche, eccetera).

In alcune occasioni per questi docenti, che sono spesso la parte più qualificata dei conservatori, è sorto il problema del cumulo delle due attività: quella artistico-professionale presso gli enti lirici e le istituzioni di produzione musicale e quella di docente presso i conservatori di musica.

Il Ministero della pubblica istruzione, fin dal 1959, con diversi interventi ha sempre risolto favorevolmente il problema ed ha non solo consentito il cumulo delle due attività, ma anche impartito disposizioni agli uffici dipendenti e alle direzioni provinciali del Tesoro affinchè non fossero operate trattenute o riduzioni di qualsiasi genere sugli stipendi degli insegnanti dei conservatori impegnati in attività artistico-professionali presso gli enti lirici o le istituzioni di produzione musicale.

Tali disposizioni, ripetutesi per oltre un ventennio, hanno fatto maturare in questi docenti l'assoluta convinzione del pieno diritto di cumulare le due attività e le due retribuzioni.

Sulla certezza del diritto di cui sopra essi avevano dato la loro accettazione all'incarico di insegnamento nei conservatori di musica, e su tale certezza avevano programmato la loro attività artistica ed organizzato il loro modo di vita.

Lo Stato, invece, chiede ora a questi docenti la opzione tra le due attività entro l'11 luglio 1986: la richiesta sembra del tutto inopportuna proprio nel momento in cui sono all'esame del Parlamento sia il disegno di legge di riforma dei conservatori di musica, sia quello di riforma degli enti lirici e delle istituzioni di produzione musicale.

La mancanza di una chiara visione di come saranno articolate le nuove strutture scolastiche musicali, che sorgeranno al posto degli attuali conservatori di musica, uni-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

tamente alla incerta collocazione giuridica del personale docente in essi operanti e, contemporaneamente, la mancanza di elementi di riferimento rispetto alla riforma degli enti lirico-sinfonici non consentono a questi docenti l'elementare diritto di una scelta della soluzione più favorevole al lavoratore.

Il rinvio dei termini dell'opzione consentirebbe ai conservatori di musica di non privarsi dell'apporto degli esperti più qualificati prima che siano stati posti in atto gli strumenti del nuovo assetto degli istituti musicali in grado di garantire la salvaguardia e lo sviluppo dell'istruzione musicale ai più alti livelli.

Tale rinvio consentirebbe, inoltre, ai docenti interessati di valutare serenamente la nuova configurazione giuridica dei conservatori e degli enti lirico-sinfonici, e su tale base operare la scelta definitiva.

Va infine tenuto presente che il contemporaneo esercizio della professione musicale nelle orchestre e della docenza nei conservatori di musica è necessario per qualificare l'insegnamento; ciò è ampiamente dimostrato dalle esperienze negative di questi ultimi anni.

Infatti dal 1974 i conservatori di musica, per effetto dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non hanno più potuto assumere musicisti delle orchestre lirico-sinfoniche.

D'altra parte gli enti lirici e le istituzioni di produzione musicale hanno dovuto far ricorso in modo massiccio all'assunzione di professori d'orchestra stranieri, che, molte volte, non corrispono ai requisiti di professionalità specifica, nè comunque potrebbero travasare le loro esperienze artistico-professionali nei conservatori di musica in quanto le leggi vigenti vietano l'assunzione di docenti stranieri.

Analogamente, dal 1974 i professori delle orchestre lirico-sinfoniche non possono travasare la loro professionalità nei conservatori di musica sempre per effetto del citato atricolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, che sancisce la incompatibilità tra le due attività.

Con gli articoli 68, 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si intendeva disciplinare definitivamente lo *status* dei docenti dei conservatori di musica che svolgevano attività artistico-professionale presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale, attraverso i contratti di collaborazione, e contemporaneamente sanare tutte le situazioni pregresse, giuridiche ed economiche, di tali docenti.

Gli irrisori compensi previsti dagli articoli 69 e 70 della legge n. 312 del 1980 per i contratti di collaborazione, rispetto alle prestazioni richieste, e la mancanza di una norma che sancisca la possibilità dell'immissione in ruolo nei conservatori di musica dei docenti contrattisti che rinuncino al rapporto di dipendenza organica con enti lirici o istituzioni di produzione musicale, hanno determinato la scarsissima richiesta da parte dei musicisti professionisti di stipulare i contratti di collaborazione con i conservatori di musica privando gli stessi conservatori dell'apporto degli esperti più qualificati.

In quanto ai chiari intenti derogatori dei citati articoli 68, 69 e 70 della legge n. 312 del 1980 (deroga alle norme generali per consentire all'amministrazione di sanare tutte le situazioni pregresse, giuridiche ed economiche, di questi docenti), dobbiamo purtroppo constatare che, a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore della citata legge, sia il Ministero della pubblica istruzione che le direzioni provinciali del Tesoro continuano ad emanare provvedimenti di licenziamento e di recupero indiscriminato di somme arretrate con procedure talvolta travalicanti il dettato normativo.

La necessità di offrire nella scuola pubblica un insegnamento musicale altamente qualificato è sicuramente un dovere dello Stato ed esso può essere assolto solo assicurando ai conservatori di musica quei docenti che offrono la garanzia di una specifica professionalità artistico-musicale.

Il presente disegno di legge intende realizzare una equilibrata normativa transitoria in grado di assicurare ai conservatori, fino alla riforma, un docenza specialistica ed altamente qualificata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogato fino all'attuazione dei provvedimenti di legge di riforma dei conservatori di musica.

2. Per le situazioni di cumulo fino ad ora verificatesi non si dà luogo al recupero di eventuali somme già corrisposte ai docenti per effetto dell'attività esercitata presso i conservatori di musica e gli enti lirici e le istituzioni di produzione musicale.

3. Il disposto di cui al primo comma dell'articolo 70 della citata legge n. 312 del 1980 e dei commi 1 e 2 del presente articolo si applica anche ai docenti che abbiano cambiato o cambino, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualifica o funzione o sede di servizio nel rapporto di dipendenza organica con enti lirici o istituzioni di produzione musicale.

Art. 2.

1. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano anche ai docenti che sono stati assunti in ruolo nei conservatori di musica fino all'entrata in vigore della presente legge omettendo di dichiarare l'esistenza di un rapporto con gli enti o le istituzioni di produzione musicale.

Art. 3.

1. Al personale docente in servizio con contratti di collaborazione di cui agli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è riconosciuto il diritto all'immissione in ruolo nei conservatori di musica contemporaneamente alla rinuncia del rapporto di dipendenza organica con enti lirici e istituzioni di produzione musicale.

2. Il compenso previsto per i docenti contrattisti di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal 1° ottobre 1985, viene integrato da una indennità mensile di funzione rivalutabile pari alla indennità integrativa speciale; tale indennità viene corrisposta anche ai docenti beneficiari della proroga di cui al primo comma dell'articolo 70 della citata legge n. 312 del 1980 e dell'articolo 1 della presente legge.

3. Al terzo comma dell'articolo 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, la parola: « annuale » è sostituita dalla parola: « biennale ».

4. Al quarto comma dell'articolo 70 della stessa legge le parole: « sessantesimo anno » sono sostituite con le parole: « sessantacinquesimo anno ».

Art. 4.

1. I contratti di collaborazione di cui agli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono consentiti anche per insegnamenti non corrispondenti all'attività artistico-professionale esercitata presso enti lirici e istituzioni di produzione musicale.

Art. 5.

1. Le norme previste dagli articoli 68, 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, si applicano anche agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

2. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche ai docenti di materie artistiche, di storia dell'arte e di anatomia artistica delle accademie di belle arti.